



Provincia  
di Modena



Comune di  
Fiorano Modenese

 Regione Emilia-Romagna



# RISERVA NATURALE SALSE DI NIRANO

## REGOLAMENTO DELLA RISERVA

Approvato con  
Delibera del C.P.  
n. .... del .....

**PROVINCIA DI MODENA**  
**REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE DELLE SALSE DI NIRANO**

COORDINAMENTO GENERALE (PROVINCIA DI MODENA)

Dott. **Roberto Ori**

Dott. **Matteo Gualmini**

PROGETTO (POLITECNICA Ingegneria e Architettura Soc. Coop.)

Arch. **Fatima Alagna**

Dott. **Renzo Pavignani**

CONTRIBUTI TECNICO-SCIENTIFICI

Arch. **Fatima Alagna**, Dott. **Renzo Pavignani** (pianificazione territoriale e urbanistica)

Ing. **Antonio De Fazio** (infrastrutture)

Arch. **Giuseppe Cacoza** (architettura)

Ing. **Richard Sansom** (reti tecnologiche)

Avv.to **Anna Maria Vandelli** (diritto)

Dott. **Francesca Amorosi**, Dott. **Riccardo Fontana**, Dott. **Massimiliano Gianaroli**, Dott. **Ambrogio Lanzi** (aspetti teriologici e ornitologici)

Prof. **Marcello Tomaselli** (biologia vegetale)

Dott. **Rossano Bolpagni** (ecologia)

Dott. For. **Edoardo Viti** (agronomia e forestazione)

Dott. Geol. **Marco Santi Bortolotti** (geologia e difesa del suolo)

COLLABORAZIONI

Dott. **Marzia Conventi** (Comune di Fiorano Modenese)

Agr. **Claudio Bononcini** (Comune di Fiorano Modenese)

Dott. **Francesca Noto** (Comune di Fiorano Modenese)

Con la partecipazione dell'Associazione GEFI e Associazione dei Residenti

## SOMMARIO

<b>PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>4</b>
ART. 1 FINALITÀ, VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 RAPPORTI CON I PROGRAMMI TRIENNALI DI TUTELA E DI VALORIZZAZIONE	5
<b>PARTE SECONDA – TUTELA DELLE RISORSE NATURALI, TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E DEGLI USI</b>	<b>6</b>
ART. 3 TUTELA DEI GEOSITI E DEI BENI ABIOTICI (SALSE, FORMAZIONI CALANCHIVE ED ALTRE EMERGENZE GEOMORFOLOGICHE)	6
ART. 4 TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE	6
ART. 5 TUTELA DELLA VEGETAZIONE E DELLA FLORA	8
ART. 6 TUTELA DELLA FAUNA	10
ART. 7 GESTIONE DELLE AREE BOSCHIVE	13
ART. 8 DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO	15
ART. 9 DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE, AGRO-ZOOTECNICHE	15
ART. 10 DISCIPLINA DEGLI USI E DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	17
ART. 11 DISCIPLINA DELLE RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI, DELLE INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE, MOVIMENTI TERRA E DEPOSITI	21
<b>PARTE TERZA – ATTIVITÀ DI FRUIZIONE DELLA RISERVA A FINI DIDATTICI, SOCIALI, RICREATIVI, SPORTIVI, TURISTICI, CULTURALI E SCIENTIFICI</b>	<b>23</b>
ART. 12 ATTREZZATURE E SPAZI PER LA GESTIONE E LA FRUIZIONE DELLA RISERVA	23
ART. 13 DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ATTIVITÀ DI FRUIZIONE A FINI DIDATTICI, SOCIALI, RICREATIVI, SPORTIVI, TURISTICI, CULTURALI E SCIENTIFICI	23
ART. 14 DISCIPLINA DELL'ACCESSO CON MEZZI MOTORIZZATI	25
ART. 15 DISCIPLINA DELL'ACCESSO PEDONALE E CON MEZZI NON MOTORIZZATI	26
ART. 16 ALTRE INSTALLAZIONI ED UTILIZZI	26
ART. 17 ATTIVITÀ DI FRUIZIONE ORGANIZZATA	27
ART. 18 SEGNALETICA E ATTIVITÀ DI CARATTERE INFORMATIVO	27
ART. 19 EFFETTUAZIONE DI STUDI E RICERCHE IN CAMPO NATURALISTICO E STORICO-CULTURALE E ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	28

<b>PARTE QUARTA – OPERE ED INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA. PROGETTI SPECIALI</b>	<b>29</b>
ART. 20 OBIETTIVI PER LA VALORIZZAZIONE, LA CONSERVAZIONE ED IL RIPRISTINO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO DELLA RISERVA.	29
ART. 21 INDIVIDUAZIONE AREE E BENI DA ACQUISIRE ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA	29
<b>PARTE QUINTA – GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE</b>	<b>30</b>
ART. 22 ENTE DI GESTIONE	30
ART. 23 FORME DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLA RISERVA (COMMA 3, ART. 46 L.R. 6/2005)	30
ART. 24 DISCIPLINA PER IL RILASCIO DEL PARERE DI CONFORMITÀ	31
ART. 25 DISCIPLINA PER IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA	32
ART. 26 CRITERI E PARAMETRI PER GLI INDENNIZZI	33
ART. 27 SORVEGLIANZA TERRITORIALE E SANZIONI AMMINISTRATIVE	34
<b>PARTE SESTA – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>	<b>37</b>
ART. 28 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	37
<b>ALLEGATI</b>	<b>38</b>
Allegato 1: Carta della zonizzazione	39
Allegato 2: Check list floristica	40
Allegato 3: Specie vegetali utilizzabili per interventi di immissione	56
Allegato 4 : Esemplari arborei di pregio	57
Allegato 5: Carta della vegetazione	67
Allegato 6: Abaco dei colori	69
Allegato 7: Carta dell'accessibilità e della fruizione	72

## PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

---

### ART. 1 FINALITÀ, VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento della Riserva Naturale Regionale delle Salse di Nirano, in quanto strumento di carattere gestionale e regolamentare, in conformità al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 marzo 1982 n. 178, si informa alle seguenti finalità:
  - tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell'uso sociale di tali valori;
  - organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi;
  - ricostruire l'unità ambientale e paesistica.
  
2. Ai sensi dell'art. 46, comma 2 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000) il Regolamento, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 3:
  - Disciplina le attività consentite e le relative modalità attuative;
  - Disciplina l'accesso del pubblico;
  - Fissa i criteri ed i parametri degli indennizzi;
  - Indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica;
  - Indica le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino ambientale del territorio.
  
3. Il Regolamento è stato redatto sulla base delle analisi territoriali ed ambientali contenute nella Relazione Illustrativa. Tali analisi costituiscono riferimento anche per la redazione dei Programmi triennali di cui al successivo articolo.
  
4. Qualora non diversamente specificato, le disposizioni previste nei seguenti articoli si applicano all'intero territorio della Riserva. In altri casi le norme sono articolate in riferimento alle zone previste dall'atto istitutivo (Allegato 1) e cioè:
  - zona 1 – Riserva Naturale Integrale;
  - zona 2 – Area a tutela ambientale generale;
  - zona 3 – Area di protezione.
  
5. Il Regolamento ha validità a tempo indeterminato. Il Regolamento è sottoposto a revisioni da parte dell'Ente di gestione, secondo le procedure di cui all'art. 46, comma 5 della L.R.

6/2005, a seguito di approfondimenti conoscitivi e di esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o di nuovi approcci culturali e scientifici.

6. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 6/2005 i Piani ed i Regolamenti, nonché le loro varianti, di competenza degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della medesima Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione. Il parere di conformità attiene al rispetto delle norme del provvedimento istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione approvati dall'Ente di gestione. Nel parere di conformità l'Ente di gestione indica, eventualmente, gli interventi per i quali è necessaria la richiesta di rilascio di Nulla-osta oltre a quelli già riportati nel presente Regolamento.
7. Sono fatti salvi, ove più restrittivi, i regimi di tutela previsti per i Siti di Interesse Comunitario (SIC) dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE che interessa l'area della Riserva.

## **ART. 2 RAPPORTI CON I PROGRAMMI TRIENNALI DI TUTELA E DI VALORIZZAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 2 della L.R. 6/2005, l'Ente di gestione predispone e approva i Programmi triennali di tutela e di valorizzazione, strumento di programmazione degli interventi all'interno della Riserva, col quale, in particolare, è disciplinato:
  - a) lo svolgimento di analisi ed il monitoraggio dell'ambiente naturale;
  - b) l'individuazione delle azioni e delle iniziative prioritarie da attivare per la conservazione e la valorizzazione della Riserva nell'arco di validità temporale del programma stesso;
  - c) l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma;
  - d) la definizione di criteri e modalità per la realizzazione e la promozione delle attività educative, divulgative, didattiche e di ricerca scientifica.
2. Il presente Regolamento e le analisi contenute nella Relazione Illustrativa, costituiscono riferimento per la definizione dei contenuti dei Programmi triennali di cui al comma precedente e, segnatamente, per l'individuazione delle azioni e delle iniziative da attivare per il perseguimento delle finalità istitutive e degli obiettivi gestionali nell'arco di validità temporale dei Programmi stessi.

**PARTE SECONDA – TUTELA DELLE RISORSE NATURALI, TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E DEGLI USI**

---

**ART. 3 TUTELA DEI GEOSITI E DEI BENI ABIOTICI (SALSE, FORMAZIONI CALANCHIVE ED ALTRE EMERGENZE GEOMORFOLOGICHE)**

1. Ai fini della tutela del fenomeno naturale delle salse e della vegetazione protetta ivi presente è tassativamente vietato danneggiare gli apparati lutivomi e la vegetazione alofila, asportare fango, introdurre oggetti negli apparati lutivomi, abbandonare rifiuti, accendere fuochi, campeggiare o sostare più a lungo del tempo necessario per la visita all'interno della zona 1. L'asportazione dei fanghi può essere consentita, previo Nulla-osta dell'Ente di gestione, esclusivamente per motivi di studio e ricerca scientifica.
2. Le aree calanchive presenti all'interno della Riserva non possono essere manomesse, né nella vegetazione né nella morfologia, non possono essere interessate da interventi di sistemazione idraulico-forestale mediante opere di rimboschimento, cespugliamento ed inerbimento, fatti salvi gli interventi tesi ad evitare dissesti e fenomeni gravitativi di comprovata pericolosità. Al medesimo fine, le pratiche agronomiche, che comportino lavorazioni del terreno, devono essere svolte ad almeno 5 metri dal bordo di scarpata dei calanchi o di formazioni calanchive e di crinali.
3. La sistemazione di eventuali frane o smottamenti, anche interessanti sedi stradali, dovrà essere preferibilmente effettuata con criteri di limitato impatto ambientale e visivo ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, utilizzando materiali non incidenti sull'assetto paesaggistico della Riserva. Le specie arboree ed arbustive eventualmente previste in tali interventi dovranno essere appartenenti alla flora spontanea (Allegato 2), con particolare riferimento a quelle elencate nell'Allegato 3 del presente Regolamento e rispondere ai criteri previsti all'art. 7 sulla base di un progetto redatto da un tecnico qualificato.

**ART. 4 TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE**

1. L'alveo del Rio Chianca e del reticolo idrografico minore compreso nel territorio della Riserva è lasciato alla libera evoluzione. Sono fatti salvi gli interventi di pulizia del letto fluviale, che si rendano necessari per motivi di sicurezza idraulica, senza alterare l'ambiente fluviale soprattutto nel caso in cui siano presenti specie floristiche o faunistiche di interesse

conservazionistico di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento. Sono altresì fatti salvi gli interventi di manutenzione e realizzazione di opere di sicurezza idraulica, da predisporre da parte dei soggetti competenti, con dispositivi idonei a garantire la funzionalità ecologica del corso d'acqua.

2. Per la fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici occorre assicurare il mantenimento e il rinnovarsi della vegetazione ripariale spontanea, anche mediante specifici interventi di conservazione e ripristino promossi dall'Ente di gestione attraverso i Programmi triennali di tutela e valorizzazione. Tale fascia deve essere di larghezza non inferiore a 10 metri dal limite dell'alveo o delle sponde.
3. Ai fini del raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità delle acque superficiali per la specifica destinazione definita dagli Enti competenti, si applicano le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna, Titolo II Cap. 2 e s.m. e i.
4. Ai fini della tutela della qualità delle acque, nei corsi d'acqua presenti nel territorio della Riserva non sono ammesse immissioni di reflui non depurati né scarichi di materiale. L'Ente di gestione verifica, anche tramite convenzioni con i soggetti competenti in materia, nell'ambito delle attività di monitoraggio, lo stato qualitativo e quantitativo delle acque, in particolare del Rio Chianca, ai fini di definire specifiche misure gestionali per assicurare parametri idonei al coerente funzionamento ecologico dei corsi d'acqua medesimi.
5. È altresì vietata qualunque forma di captazione e derivazione delle acque nei corsi d'acqua presenti nel territorio della Riserva se non preventivamente autorizzata dall'Ente competente e previo Nulla-osta dell'Ente di gestione. In presenza di una derivazione autorizzata va comunque garantito il Deflusso Minimo Vitale secondo le disposizioni legislative. L'Ente di gestione, a norma dell'art. 164 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), definisce, sentito il Servizio Tecnico degli affluenti del Po, le acque sorgive, sotterranee o superficiali necessarie, nella loro interezza o in quota parte, a garantire la conservazione e l'equilibrio degli ecosistemi, che non possono essere captate. Nelle zone di tutela integrale della Riserva le nuove captazioni da acque sorgive, fluenti, lacuali o sotterranee sono vietate.
6. Per gli invasi artificiali presenti nel territorio della Riserva, l'Ente di gestione, con i propri dati e studi conoscitivi, concorre alla definizione delle necessarie misure di prevenzione e tutela dell'ambiente ripario da applicarsi nelle operazioni di manutenzione e gestione dei bacini. Particolare attenzione va posta alla valutazione, anche tramite monitoraggio, del carico antropico che grava su tali ambienti. Se ritenuto necessario dall'Ente di gestione sono stabilite

misure temporanee anche di limitazioni all'accesso di alcune parti o di tutta l'area che interessa gli invasi ai fini della salvaguardia degli elementi di interesse naturalistico. Negli invasi non sono ammesse immissioni di reflui né scarichi di materiale. L'Ente di gestione può promuovere, in coordinamento con i soggetti preposti al rispetto delle norme vigenti in materia, la verifica dello stato e delle modalità di raccolta e smaltimento dei reflui, relativi alle attività gravitanti nei bacini imbriferi delle acque degli invasi, nonché circa le modalità di svolgimento delle attività colturali presenti. Dagli approfondimenti conoscitivi di cui sopra, e sempre in stretta collaborazione con i soggetti competenti, l'Ente di gestione individua e promuove le iniziative e gli interventi migliorativi necessari per garantire i livelli di qualità delle acque degli invasi idonei allo svolgimento degli usi consentiti e alla salvaguardia ambientale.

#### **ART. 5 TUTELA DELLA VEGETAZIONE E DELLA FLORA**

1. L'Ente di gestione, attraverso il presente Regolamento e i Programmi triennali di tutela e valorizzazione, si pone l'obiettivo della conservazione, valorizzazione e costante monitoraggio della flora spontanea (Allegato 2) ed in particolare delle specie floristiche più rare, delle fitocenosi che le ospitano, nonché degli esemplari arborei più interessanti dal punto di vista conservazionistico indicati nell'Allegato 4 del presente Regolamento.
2. Gli esemplari arborei ed arbustivi all'interno di aree verdi di pertinenza di abitazioni ed edifici privati sono disciplinati secondo le procedure e modalità in capo alla Amministrazione Comunale di Fiorano.
3. La raccolta e il danneggiamento delle piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea (Allegato 2) e di loro parti è possibile solo per fini di studio e ricerca scientifica in campo naturalistico previo Nulla-osta dell'Ente di gestione. E' altresì ammessa nell'ambito delle attività di cui sopra la raccolta di frutti e semi per la produzione di piantine di origine certificata compatibilmente con le esigenze di conservazione naturalistica. Quanto sopra non si applica per le normali attività agricole e selvicolturali e di manutenzione della rete infrastrutturale e delle pertinenze abitative, nonché agli interventi e attività autorizzati dall'Ente di gestione.
4. Attraverso l'attività di monitoraggio l'Ente di gestione opera l'aggiornamento degli elenchi della flora spontanea di cui all'Allegato 2 sulla base degli elementi acquisiti dall'attività di monitoraggio dei Programmi triennali di tutela e valorizzazione. L'Ente di gestione provvede con determina e previa acquisizione del parere non vincolante della Consulta di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

5. L'Ente di gestione può stipulare convenzioni o accordi con i proprietari o i conduttori dei fondi, ai fini della gestione e conservazione degli ambienti interessati dalla presenza di stazioni floristiche di interesse conservazionistico.
6. Non è consentita l'introduzione di specie floristiche sia in forma di semi, bulbi, rizomi o parti atte alla riproduzione vegetativa, sia di piante adulte estranee alla flora spontanea del luogo, con particolare attenzione alle specie avventizie e potenzialmente invasive, al fine di non modificare i cicli biologici naturali, di non indurre fenomeni di inquinamento genetico e di evitare la trasmissione di patologie. Per quanto riguarda gli esemplari già presenti all'interno della Riserva l'Ente di gestione, attraverso i Programmi triennali di tutela e di valorizzazione, promuove il monitoraggio e la definizione di interventi di controllo della loro possibile espansione. Tale disposizione non si applica per le normali attività agricole.
7. Possono essere immesse, a fini non agricoli, unicamente le specie vegetali contenute nell'elenco dell'Allegato 3. Eventuali deroghe, a quanto stabilito dal presente comma, sono consentite esclusivamente all'interno di programmi scientifici, previo Nulla-osta dell'Ente di gestione.
8. Previo rilascio di Nulla-osta da parte dell'Ente di gestione è ammessa l'introduzione delle specie floristiche ed arboree di interesse agronomico ed orticolo. Non è soggetta a Nulla-osta l'introduzione di specie orticole per uso domestico.
9. Devono essere tutelati gli esemplari arborei di pregio. Nell'Allegato 4 del presente Regolamento è contenuto l'elenco degli esemplari arborei di pregio noti al momento e identificati attraverso le coordinate geografiche; tale elenco è oggetto dei necessari aggiornamenti ad opera dell'Ente di gestione, previo parere non vincolante della Consulta.
10. Ai fini della tutela degli esemplari arborei di pregio l'Ente di gestione, attraverso i Programmi triennali di tutela e di valorizzazione, procede alla progressiva schedatura di tutti esemplari presenti all'interno della Riserva da sottoporre a specifica tutela individuando il tipo e le modalità di intervento necessari per assicurare la buona conservazione del loro stato vegetativo.
11. E' vietato l'abbattimento degli esemplari arborei di pregio indicati nell'elenco dell'Allegato 4. L'abbattimento è consentito solo per gravi motivi fitosanitari o di sicurezza delle persone e

può essere effettuato previo Nulla-osta dell'Ente di gestione. La richiesta di Nulla-osta all'abbattimento deve essere corredata da una perizia di tecnico forestale o agronomo attestante la pericolosità della pianta o i motivi di ordine sanitario che determinano la necessità dell'abbattimento. La perizia dovrà essere completata dall'indicazione delle specie e dimensioni delle piante utilizzate per le mitigazioni o compensazioni. Alla perizia dovranno essere allegati la planimetria dello stato dei luoghi con l'indicazione degli esemplari da abbattere ed una documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi.

12. Sono soggette a Nulla-osta dell'Ente di gestione anche tutte le operazioni di manutenzione straordinaria degli esemplari arborei di pregio di cui all'Allegato 4. A tal fine è necessario presentare all'Ente di gestione una idonea documentazione, redatta da personale qualificato. La documentazione deve contenere, l'analisi della pianta dal punto di vista morfologico, la proiezione dell'evoluzione dell'architettura della pianta in funzione del tempo, l'analisi dello stato fitosanitario generale e di eventuali aspetti particolari e l'esame della stabilità, condotta con metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment) o metodo analogo.
13. L'Ente di gestione può stipulare convenzioni o accordi con i proprietari o i conduttori dei fondi, ovvero provvedere direttamente alla realizzazione degli interventi di risanamento eventualmente individuati.
14. L'abbattimento di piante ornamentali presenti all'interno della Riserva aventi diametro superiore a 20 cm misurato ad un'altezza di un metro dal colletto è soggetto al rilascio del Nulla-osta da parte dell'Ente di gestione.
15. I prati polifiti permanenti presenti nel territorio della Riserva (Allegato 5) concorrono alla diversificazione biologica e del paesaggio e alla conservazione delle specie floristiche e faunistiche caratteristiche. L'Ente di gestione ne promuove la gestione al fine di conservare la biodiversità ed impedire la ricolonizzazione da parte di specie nemorali dagli ambienti circostanti successivamente alla fioritura e disseminazione da parte delle specie floristiche di interesse conservazionistico rinvenute.

## **ART. 6 TUTELA DELLA FAUNA**

1. All'interno della Riserva sono vietate la cattura e l'introduzione di specie di fauna selvatica autoctona per fini di ripopolamento. Sono ammesse immissioni di specie autoctone con finalità di reintroduzione in conformità alla legislazione vigente solo se supportate da un

adeguato programma che contempra uno studio di fattibilità ed un progetto esecutivo, previo Nulla-osta dell'Ente gestore.

2. All'interno della Riserva è vietata la cattura di fauna selvatica con reti nel periodo gennaio-luglio, fatta salva quella connessa alle attività di ricerca e studio o in relazione alla necessità di effettuare interventi di controllo numerico delle popolazioni, previsti dall'articolo 45 comma 4 della L.R. 6/2005.
3. All'interno della Riserva è vietato danneggiare, prelevare, disturbare e sopprimere la fauna selvatica. Previo Nulla-osta dell'Ente di gestione, sono ammessi gli interventi di cattura di fauna selvatica esclusivamente per necessità di studio della stessa o in relazione alla necessità di effettuare interventi di controllo numerico delle popolazioni, previsti dall'articolo 45 comma 4 della L.R. 6/2005. Tali interventi sono da realizzare con modalità tali da non arrecare danno alle altre specie faunistiche.
4. In ottemperanza a quanto previsto all'art. 11 della L.R. 6/2005 è sempre vietata l'introduzione di specie di fauna selvatica non autoctona.
5. L'Ente di gestione può autorizzare le attività di censimento della fauna selvatica da appostamento fisso o in battuta. I censimenti in battuta sono sospesi nel periodo gennaio-luglio in ragione della nidificazione.
6. I piani di limitazione numerica degli ungulati selvatici sono realizzati secondo i criteri e le modalità previste nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale e successivi Documenti attuativi (Regolamenti, Protocolli, ecc.), previo parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca sull'Ambiente (ISPRA).
7. Ai fini della salvaguardia delle specie nidificanti ed in particolare di quelle inserite nell'Allegato I alla Direttiva 79/409/CEE ed eventuali altre specie di interesse conservazionistico, l'Ente di gestione può vietare in taluni periodi dell'anno:
  - i. l'accesso alle zone della Riserva interessate dalla nidificazione di specie di interesse conservazionistico;
  - ii. lo sfalcio della vegetazione elofitica sia nelle adiacenze delle acque lentiche, sia lotiche presenti nella Riserva;
  - iii. il taglio degli arbusteti;
  - iv. lo sfalcio dei prati.

8. Nelle zone 2 e 3, ai fini della tutela della fauna selvatica, i Programmi triennali di tutela e valorizzazione possono prevedere interventi per conservare e gestire, sotto il profilo ambientale, i laghetti e le pozze presenti.
9. Il taglio di porzioni di bosco o singole piante è subordinato alla verifica della non presenza di specie o gruppi di importanza conservazionistica, con particolare riferimento ai Chirotteri ed ai rapaci. In caso ne venga constatata la presenza le operazioni sono effettuate con modalità e tempi rispettosi del ciclo biologico delle specie rinvenute, secondo le indicazioni fornite dall'Ente di gestione.
10. É vietato danneggiare, distruggere o modificare tane e nidi di specie selvatiche. Sono fatti salvi gli interventi necessari sulla base di idoneo accertamento da parte di personale qualificato e previo rilascio del Nulla-osta dell'Ente di gestione.
11. In attuazione di quanto previsto dall'atto istitutivo, l'Ente di gestione promuove, attraverso i Programmi di tutela e di valorizzazione della Riserva, l'effettuazione di indagini faunistiche finalizzate alla verifica della presenza nel torrente Chianca del gambero di fiume e di specie competitori come il gambero della Louisiana e la trota iridea o arcobaleno. Nel caso l'indagine mostri la presenza di una o entrambe le specie competitori del gambero di fiume si procederà alla loro rimozione.
12. E' vietata la pesca in qualsiasi forma.
13. E' vietata la detenzione e l'allevamento anche in campo aperto di specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona ed esotica.
14. L'Ente di gestione incentiva, attraverso la assistenza tecnica gratuita, l'introduzione nelle pratiche agricole di strumenti meccanici e di tecniche colturali atti a salvaguardare la fauna selvatica e la nidificazione.
15. Ai fini di tutelare la fauna selvatica è fatto divieto di introdurre all'interno della Riserva cani che non siano al guinzaglio o all'interno delle aree cortilive di pertinenza degli edifici, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3.

## ART. 7 GESTIONE DELLE AREE BOSCHIVE

1. Nelle zone 1 e 2 sono vietate tutte le attività di utilizzazione del bosco. Possono essere previsti tagli di sicurezza per la pubblica incolumità lungo le strade od in prossimità di fabbricati e degli spazi e delle attrezzature di cui all'art. 12, previo Nulla-osta dell'Ente di gestione.
2. Nella zona 3 è consentito, oltre all'avviamento all'alto fusto, il taglio ceduo matricinato con il rilascio di almeno 100 matricine per Ha, scelte tra le migliori per forma e struttura, nate da seme o, in mancanza, tra i polloni migliori. Se la pendenza media della superficie oggetto di taglio è superiore al 50% si autorizza il taglio con il rilascio di un numero di matricine aggiuntivo oltre le 100/ha calcolato moltiplicando la pendenza media al fattore 0,5 (pendenza 60% numero matricine aggiuntive  $60 \times 0,5 = 30$ ; matricine totali  $100 + 30 = 130$ ). La scelta delle matricine dovrà essere effettuata attraverso la procedura di assegno o martellata indicando le piante da non abbattere. Tale operazione dovrà essere eseguita da personale qualificato concordato con l'Ente di gestione.
3. Le attività selvicolturali ammesse nella zona 3, oltre a rispettare le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - a. In caso di interventi di taglio del bosco è fatto obbligo di rilascio di un numero adeguato di alberi da destinarsi all'invecchiamento indefinito al fine di conservare la biodiversità ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57);
  - b. La cantierizzazione deve essere contenuta al massimo sia in termini temporali, sia relativamente all'occupazione del territorio, così da arrecare minore disturbo possibile ad habitat e specie faunistiche nell'area. Occorre prestare molta attenzione alla rinnovazione naturale delle specie floristiche autoctone;
  - c. È vietato il taglio raso delle superfici boscate e degli arbusteti;
  - d. Il taglio degli arbusteti può essere consentito ove connesso a progetti di diversificazione degli habitat onde favorire il formarsi del sistema macchia-radura a seguito della presentazione di un progetto redatto da un tecnico qualificato. L'intervento è soggetto al preventivo Nulla-osta da parte dell'Ente di gestione;
  - e. Tutti gli interventi selvicolturali di ceduzione, con superfici superiori ad 1 ha, e di conversione all'alto fusto, su superfici superiori ai 3 ha, devono essere compiuti sulla base di un progetto, redatto da un tecnico qualificato, recante le modalità di

- esecuzione, i tempi di realizzazione, i principali caratteri dendrometrici del popolamento e le finalità attese;
- f. Per i tagli boschivi di superficie superiore ai 3 ha è obbligatoria la direzione o la semplice assistenza tecnica dei lavori di utilizzazione boschiva da parte di un tecnico abilitato in materia;
  - g. I lavori selvicolturali dovranno essere svolti in periodi tali da non disturbare la fauna selvatica;
  - h. Le fasce ecotonali e le radure devono essere gestite in modo tale da favorire la permanenza in loco dei relativi ambienti preesistenti (bosco, ecotoni, radure, zone umide, ecc.);
  - i. E' vietato l'uso di mezzi che comportino lo strappo o il danneggiamento dei tessuti legnosi che possano causare danni di tipo fitosanitario alle piante che permangono a costituire il soprassuolo boschivo;
  - j. La ramaglia derivante dai tagli, quando non siano presenti controindicazioni di tipo fitosanitario quali, ad esempio diffusione di parassiti tipo il cancro corticale, deve essere accatastata in cumuli di altezza massima pari ad 1 metro, quale cautela contro gli incendi boschivi e per creare anfratti all'interno che consentano l'insediamento di flora e fauna saprofitica;
  - k. Le fasce ai bordi della viabilità ordinaria o forestale, per una profondità di 15 metri all'interno dei soprassuoli forestali, devono essere tenute sgombrere dal materiale di risulta;
  - l. Previo Nulla-osta dell'Ente di gestione potranno essere effettuati interventi di rimboschimento a fini naturalistici. Ogni intervento di rimboschimento dovrà essere comunicato, a cura di chi esegue l'intervento, alla competente amministrazione forestale come previsto dall'art. 71 delle vigenti norme di Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale;
  - m. Negli interventi di rimboschimento e di miglioramento delle aree boscate è consentito l'impianto solamente di specie autoctone, regolarmente certificate ai sensi delle vigenti norme sul materiale di propagazione forestale. Di norma questi impianti non possono essere monospecifici;
  - n. Gli interventi selvicolturali sono subordinati a Nulla-osta dall'Ente di gestione e devono essere effettuati sotto il controllo di personale qualificato concordato con l'Ente di gestione.

## **ART. 8 DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO**

1. La raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita secondo le modalità ed i quantitativi previsti dalla L.R. 24 gennaio 1977 n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) e s.m. e i. e dalla L.R. 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della Legge 352 del 23 agosto 1993) e s.m. e i., nonché dalla L.R. 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della Legge 16/12/1985 n. 752). In particolare nell'intero territorio della Riserva è vietata la raccolta dei funghi epigei, come previsto all'art. 7 della L.R. 6/1996.
2. La raccolta dei prodotti del sottobosco non regolamentata dalle leggi regionali citate al comma 1 è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Ente di gestione che in tale sede provvederà nel caso a specificare i quantitativi prelevabili.
3. Per quanto riguarda la raccolta dei funghi ipogei (tartufi) l'Ente di gestione può rilasciare fino ad un massimo di venti permessi annuali ai soggetti facenti parte di Associazioni di tartufai riconosciute che si impegnino a svolgere attività di volontariato a favore della Riserva. La raccolta dei funghi ipogei è consentita solamente all'interno della zona 3. Modalità e periodi della raccolta vengono stabiliti anno per anno dall'Ente di gestione. Sono fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi.

## **ART. 9 DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE, AGRO-ZOOTECNICHE**

1. Nell'intero territorio della Riserva è vietata la messa a coltura di terreni che non siano già utilizzati a fini agricoli, ivi compresa la trasformazione degli arbusteti, così come individuati dalla Carta della vegetazione (Allegato 5).
2. Nella zona 1 è vietata l'utilizzazione agricola e zootecnica dei suoli. Nelle zone 2 e 3 l'utilizzazione agricola e zootecnica è ammessa nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento. L'Ente di gestione assume l'obiettivo di salvaguardare, valorizzare ed incentivare le attività agricole esistenti nelle zone 2 e 3 nel rispetto degli equilibri naturali, della flora e della fauna protette, nonché dei valori paesaggistici dell'ambiente di cui agli articoli precedenti. A tal fine le attività agricole e zootecniche devono essere condotte con modalità e tecniche ecocompatibili. L'Ente di gestione promuove, anche attraverso accordi e convenzioni

con i proprietari e conduttori dei fondi, l'adozione di tecniche di lotta integrata e le tecniche di agricoltura biologica.

3. Deve essere favorito il recupero di coltivazioni con varietà e specie autoctone con particolare attenzione a quelle varietà locali ormai in via di estinzione. È vietato l'impianto di colture agricole non rispondenti alle tradizioni locali.
4. L'impianto di colture arboree è soggetto a Nulla-osta da parte dell'Ente di gestione previo progetto di coltura redatto da tecnico qualificato. E' vietato l'impianto di colture arboree con specie o varietà non autoctone.
5. All'interno della Riserva sono altresì vietati:
  - a) la pratica dell'incendio delle stoppie, delle siepi e dei canneti in ottemperanza alle norme di Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Emilia-Romagna;
  - b) la realizzazione di serre o tunnel fatte salve quelle, di piccole dimensioni, destinate all'uso domestico, realizzate nelle immediate vicinanze degli edifici;
  - c) la costruzione di lagoni di accumulo liquami;
  - d) lo spandimento agronomico dei liquami così come definiti dalla Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n.96/2007: "Attuazione del Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali – Criteri e norme tecniche generali";
  - e) la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM) ai sensi dell'art. 56 della L.R. 6/2005;
  - f) lo spandimento di ogni sostanza tossica o inquinante, di fertilizzanti di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi e fanghi biologici.
6. Al fine di limitare il disturbo alla fauna selvatica, tutelare la vegetazione e la stabilità dei versanti sono vietate le attività di pascolo brado o semibrado con e senza l'ausilio di cani da pastore.
7. Eventuali variazioni colturali o di allevamento rispetto ai modelli tradizionali locali, costituiscono oggetto di Nulla-osta da parte dell'Ente di gestione e possono essere consentiti esclusivamente nelle zone 2 e 3, sulla base di un progetto di coltura redatto da un tecnico qualificato.
8. E' vietata la produzione di esche vive da pesca.

## **ART. 10 DISCIPLINA DEGLI USI E DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO**

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 5 della LR6/2005, ad esclusione delle aree di conservazione integrale (zona 1), sono consentiti gli interventi di trasformazione del territorio di cui ai successivi commi solo se strettamente funzionali all'attività gestionale della Riserva ed alla prosecuzione delle attività agricole esistenti in quanto compatibili con le finalità istitutive della Riserva stessa.
2. Le attività edilizie devono essere finalizzate prioritariamente alla conservazione, al recupero, alla manutenzione e alla corretta utilizzazione del patrimonio edilizio esistente. Nella zona 2 è prevista solo l'attività edificatoria finalizzata al recupero dell'esistente. Tutte le trasformazioni consentite, salvo che non sia espressamente previsto, sono soggette alla preventiva acquisizione del Nulla-osta dell'Ente di gestione con la sola eccezione della manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
3. Trovano applicazione le norme che attengono all'attività edilizia contenute nella strumentazione urbanistica comunale vigente qualora le stesse attengano ad aspetti non disciplinati nel presente Regolamento o introducano disposizioni più restrittive e non in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli interventi di trasformazione del territorio, sono considerati funzionali alle finalità gestionali della Riserva nelle seguenti ipotesi:
  - le attività agricole esistenti purché svolte con modalità compatibili con le prescrizioni contenute nel presente Regolamento, ad esclusione per la zona 2 degli insediamenti zootecnici intensivi;
  - le residenze civili già esistenti alla data di istituzione della Riserva (uso U1 ai sensi del RUE del Comune di Fiorano);
  - le nuove residenze civili connesse al recupero del patrimonio edilizio esistente esclusivamente se legate a specifici progetti di tutela e valorizzazione della Riserva promossi dall'Ente di gestione;
  - nuove attività agricole e funzioni annesse (tra cui allevamenti di carattere aziendale) esclusivamente nelle zone 2 e 3 e solo se legate a specifici progetti di tutela e

valorizzazione della Riserva promossi dall'Ente di gestione o su proposta del privato (usi U32, U33, U34 ai sensi del RUE del Comune di Fiorano), ad esclusione per la zona 2 degli insediamenti zootecnici intensivi;

- le attività connesse all'esercizio della multifunzionalità delle aziende agricole esistenti quali: agriturismo, bed&breakfast, prima lavorazione, conservazione e vendita prodotti tipici (con tipologia esercizi di vicinato), attività ricreative ecocompatibili, ecc.. L'agriturismo, come attività complementare alla conduzione del fondo agricolo, è consentito solo per le aziende agricole in attività al momento della presentazione della domanda (uso U37 ai sensi del RUE del Comune di Fiorano);
- funzioni ricettive non connesse all'attività agricola quali ristorazione, bed&breakfast, piccoli ostelli qualora già esistenti alla data del 17/02/2005, data di emanazione della L.R. 6/2005 (uso U41 ai sensi del RUE del Comune di Fiorano);
- attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici. Tali interventi sono ammissibili esclusivamente in zona 2 e 3 e se attuati direttamente dall'Ente di gestione per finalità istitutive della Riserva;

5. All'interno della Riserva è vietata l'apertura e l'esercizio di cave e miniere.

6. All'interno della zona 1 sono vietati tutti gli interventi edilizi. Per le infrastrutture a rete e le opere di interesse pubblico esistenti è ammessa la manutenzione ordinaria (MO ai sensi del RUE del Comune di Fiorano) e straordinaria (MS ai sensi del RUE del Comune di Fiorano) e la demolizione (D ai sensi del RUE del Comune di Fiorano) come definite alle lettere a), b) e i) dell'Allegato alla L.R. 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).

7. All'interno della zona 2 sono ammessi i seguenti interventi

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria (MO e MS ai sensi del RUE del Comune di Fiorano) come definiti alle lett. a) e b) dell'Allegato alla L.R. 31/2002;
- b) restauro scientifico (RS ai sensi del RUE del Comune di Fiorano) come definito alla lett. c) dell'Allegato alla L.R. 31/2002;
- c) restauro e risanamento conservativo (RC ai sensi del RUE del Comune di Fiorano) come definito alla lett. d) dell'Allegato alla L.R. 31/2002;
- d) demolizione (D ai sensi del RUE del Comune di Fiorano) come definito alla lett. i) dell'Allegato alla L.R. 31/2002;
- e) ristrutturazione edilizia (RE ai sensi del RUE del Comune di Fiorano) come definito alla lett. f) dell'Allegato alla L.R. 31/2002

- f) recupero e risanamento delle aree libere (ai sensi del RUE del Comune di Fiorano) come definito alla lett. l) dell'Allegato alla L.R. 31/2002.
8. All'interno della zona 3 valgono le stesse disposizioni della zona 2 salvo che, ove è consentito dalla strumentazione urbanistica vigente, sono ammessi l'ampliamento una tantum (AM ai sensi del RUE del Comune di Fiorano) nella misura del 10% del Volume esistente e gli interventi di ristrutturazione urbanistica (ai sensi del RUE del Comune di Fiorano). Relativamente alle attività agricole sono ammessi interventi edilizi secondo le modalità previste dalla strumentazione urbanistica-edilizia comunale.
9. Negli interventi edilizi valgono le seguenti prescrizioni:
- a) si deve tenere conto delle tradizioni costruttive locali e dei caratteri del contesto paesaggistico anche in riferimento a quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente nel Comune di Fiorano per le costruzioni in zona rurale;
  - b) è vietato l'uso di manti di copertura bituminosa, con la sola eccezione delle coperture piane o in sostituzione di coperture in lamiera, eternit o similari; è consigliato l'impiego di coperture in falda con manto di laterizio o simili;
  - c) le murature esterne potranno essere realizzate in mattoni non sabbiati a vista, in sasso di fiume o arenaria, in muratura di pietrame e mattoni, con finitura ad intonaco. Qualora l'intervento edilizio preveda la finitura ad intonaco tinteggiato sono vietate le tonalità scure ed i colori particolarmente intensi;
  - d) la tinteggiatura dovrà essere eseguita con tinte colorate con pigmenti naturali e ossidi di ferro nel rispetto dell'abaco dei colori riportato nell'Allegato 6 del presente Regolamento.
  - e) è vietato l'uso di infissi in alluminio anodizzato di colore oro o argento.
- 10 . Gli interventi edilizi devono in ogni caso essere realizzati:
- a. mantenendo, sia nei nuclei, che nei complessi comprendenti più corpi edilizi, l'unitarietà degli spazi esterni;
  - b. garantendo la salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico;
  - c. adeguando il sistema di depurazione delle acque reflue alla normativa vigente in materia attraverso soluzioni a basso impatto ambientale ;
  - d. valutando, sin dalla fase progettuale, la presenza e il mantenimento o la creazione di possibilità di rifugio per la popolazione di Chiotteri. Nel caso di edifici esistenti gli interventi di cui alle lett. c,d,e,f ed i dell'Allegato alla L.R. 31/2002 sono subordinati alla

verifica della non presenza di specie o gruppi di importanza conservazionistica, con particolare riferimento ai Chiropteri. Tale verifica effettuata da un tecnico qualificato deve essere documentata in sede di richiesta di rilascio del Nulla-osta. Nel caso ne venga constatata la presenza le operazioni di cantiere sono effettuate con modalità e tempi rispettosi del ciclo biologico delle specie rinvenute e sono realizzati eventuali interventi compensativi secondo le prescrizioni degli esperti consultati sull'argomento;

e. prevedendo l'utilizzo di tecnologie volte al risparmio energetico, all'uso delle energie rinnovabili e secondo i principi della bio-architettura.

11. Negli interventi di ampliamento, nonché di ristrutturazione edilizia, è obbligatorio il mascheramento con quinte arboreo-arbustive realizzate con specie autoctone in riferimento all'elenco dell'Allegato 3 del presente Regolamento e conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 7. Ai fini del rilascio del Nulla-osta ad ogni progetto edilizio si dovrà allegare un progetto di inserimento ambientale e paesaggistico, redatto da un tecnico qualificato, in cui saranno descritte e identificate, in base alla denominazione scientifica binomia, le piante che si intendono utilizzare per l'intervento di mascheramento. Tutti gli interventi devono essere realizzati in modo da limitare al massimo le modificazioni morfologiche ed ambientali del territorio.
12. Le recinzioni devono essere improntate alla massima semplicità e devono essere realizzate con struttura in legno o con paletti di supporto e rete metallica oppure con le essenze arbustive autoctone (Allegato 3). Gli eventuali muretti perimetrali o di sostegno alle recinzioni non possono superare l'altezza di cm 20 dalla quota del piano di campagna. Le recinzioni prospicienti strade o spazi pubblici devono essere piantumate con essenze arbustive autoctone.
13. Nella zona 3 è consentita, se legata a progetti di valorizzazione della riserva e previo rilascio del Nulla-osta dell'Ente di gestione, la realizzazione di strutture ed impianti sportivi e ricreativi, collegati con l'attività agrituristica, quali piccoli maneggi e spazi aperti attrezzati, di basso impatto ambientale.
14. Per finalità didattiche e ricreative esclusivamente nelle zone 2 e 3 può essere consentita la realizzazione di opere di arredo costituite da strutture leggere, quali capanne per l'osservazione della fauna, tettoie per le scolaresche, ecc. comunque amovibili, realizzati con materiali e tecniche costruttive proprie delle tradizioni locali.

**ART. 11 DISCIPLINA DELLE RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI, DELLE INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE, MOVIMENTI TERRA E DEPOSITI**

1. Per le strade esistenti, oltre alla ordinaria e straordinaria manutenzione è consentito il solo miglioramento e adeguamento strutturale (costruzione di ponticelli, fossette, piccole rettifiche di tracciato, ecc.) da effettuarsi attraverso le tecniche dell'ingegneria naturalistica.
2. Sono espressamente vietati gli interventi di:
  - a. realizzazione di nuova viabilità, anche nell'ambito di interventi di recupero, fatto salvo quanto necessario ai fini della gestione selvicolturale. Tale viabilità ha carattere temporaneo.
  - b. Pavimentazione di strade, parcheggi, aie e cortili sterrati con materiali impermeabilizzanti.
3. Nelle zone 2 e 3 sono consentite nuove opere interrato lungo i tracciati e le sedi viarie esistenti necessarie per gli approvvigionamenti (elettrici, telefonici, idrici, fognari, ecc.) dei fabbricati esistenti e per gli interventi realizzati per il conseguimento delle finalità proprie e gestionali della Riserva. In ogni caso gli interventi devono prevedere l'obbligo di:
  - a. ripristinare lo stato esistente dei luoghi;
  - b. interrare dette opere, ancorché già esistenti, nel tratto di collegamento agli edifici;
  - c. incassare i relativi allacci da installare sulle pareti esterne in modo da mimetizzarne gli impatti o, se prescritti esterni in base a specifiche norme tecniche, previo corretto inserimento paesaggistico.
4. Esclusivamente nella zona 3 è ammessa la realizzazione di nuove linee aeree, tanto elettriche che telefoniche. Le linee aeree devono essere realizzate con criteri che minimizzino l'impatto ambientale ed in particolare l'impatto sulla fauna.
5. La realizzazione di eventuali sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'art. 4, di scarpate delle strade, dei sentieri e dei versanti in genere, deve essere effettuata, quando tecnicamente possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica e nel rispetto delle tradizioni storico-culturali della zona. Il materiale vegetale da utilizzare è quello di origine autoctona.
6. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 7 la manutenzione delle scarpate stradali deve essere effettuata con mezzi manuali e meccanici che non arrechino danni significativi alla

vegetazione arbustiva ed arborea residua. Sono vietati il diserbo chimico e l'incendio controllato.

7. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 e dall'art. 5, gli sfalci possono essere effettuati in ogni stagione. Il taglio di alberi e arbusti sulle scarpate stradali è vietato durante il periodo di nidificazione per non danneggiare la fauna nidificante ad eccezione dello sfalcio delle banchine stradali.
8. Sono vietati i movimenti di terra che diano luogo a modificazioni dell'assetto geomorfologico dell'area, fatti salvi quelli connessi agli interventi edilizi regolamentati all'art.10 e gli interventi connessi alla gestione ambientale della Riserva da parte dell'Ente di gestione o diretti a prevenire, limitare o ripristinare danni dovuti ai movimenti franosi. In ogni caso gli interventi devono essere effettuati con criteri progettuali idonei ad arrecare un limitato impatto ambientale e visivo ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica.
9. Nel territorio della Riserva è vietato aprire o mantenere depositi a cielo aperto di materiali diversi da quelli connessi all'esercizio delle attività agricole e forestali.
10. Nel territorio della Riserva è vietato aprire ed esercitare qualsiasi attività di smaltimento e recupero di rifiuti.

**PARTE TERZA – ATTIVITÀ DI FRUIZIONE DELLA RISERVA A FINI DIDATTICI, SOCIALI, RICREATIVI, SPORTIVI, TURISTICI, CULTURALI E SCIENTIFICI**

**ART. 12 ATTREZZATURE E SPAZI PER LA GESTIONE E LA FRUIZIONE DELLA RISERVA**

1. Il sistema delle attrezzature e dei servizi per la gestione e la fruizione della riserva Naturale è costituito dalle seguenti principali strutture e infrastrutture:
  - a. Centri Visita
  - b. Viabilità e percorsi
  - c. Aree di sosta
  - d. Aree ed edifici per utilizzi sociali, ricreativi, sportivi
  - e. Aree attrezzate per la didattica e l'educazione ambientale
2. I Programmi triennali di tutela e valorizzazione devono garantire e incrementare la funzionalità in conformità alle finalità dell'atto istitutivo e alle disposizioni di cui alla Parte quarta del presente Regolamento.
3. Gli interventi di adeguamento di detti spazi ed attrezzature devono garantire l'efficienza nella gestione e il coordinamento dei servizi, assicurando la diversificazione delle forme di fruizione.

**ART. 13 DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ATTIVITÀ DI FRUIZIONE A FINI DIDATTICI, SOCIALI, RICREATIVI, SPORTIVI, TURISTICI, CULTURALI E SCIENTIFICI**

1. All'interno della Riserva sono ammesse tutte le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici. Queste devono essere svolte nel rispetto delle finalità dell'atto istitutivo e della tutela delle risorse come previsto dal presente Regolamento, quindi senza arrecare alcun danno o deterioramento all'ambiente naturale.
2. Tutte le attività devono altresì essere svolte nel rispetto e senza arrecare danneggiamento all'insieme delle attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione della Riserva Naturale ivi compresi gli elementi segnaletici e la cartellonistica informativa della Riserva.
3. All'interno della zona 1 la visita viene svolta nei modi stabiliti dall'Ente di gestione e può essere effettuata esclusivamente a piedi, lungo i percorsi all'uopo predisposti e negli orari consentiti stabiliti dall'Ente di gestione. L'Ente di gestione può individuare un'area di

“protezione integrale” dove impedire l’accesso per consentire alla vegetazione mioalofila di svilupparsi in assenza di impatti antropici di qualsiasi natura. Al fine di proteggere la vegetazione alofila è vietato l’accesso alla zona 1 in caso di pioggia e nelle 24 ore successive a tale evento meteorico. In caso del persistere di condizioni del suolo non idonee il divieto può essere prorogato a discrezione dell’Ente di gestione.

4. All’interno delle zone 2 e 3 l’accesso ai sentieri è consentito solo a piedi, ad eccezione del percorso n. 3, come individuato nell’Allegato 7 del presente Regolamento, per il quale è consentito anche il transito con biciclette.
5. Nella zona 3 possono essere previsti spazi attrezzati per attività ricreative e sportive che devono essere realizzati in modo da non comportare sbancamenti, movimenti terra o comunque alterazioni morfologiche significative e preferibilmente senza previsione di strutture permanenti che possono essere realizzate solo se il contesto ambientale lo consente e quando è possibile realizzare idonee schermature per minimizzarne l’impatto, sempre nel rispetto di quanto previsto all’art. 10.
6. All’interno del territorio della Riserva è vietato:
  - a) il campeggio libero, salvo i casi in cui sia strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di fruizione leggera autorizzate o a quelle di fruizione organizzata con il rispetto delle eventuali prescrizioni;
  - b) l’uso di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, salvo specifiche deroghe concesse dall’Ente di gestione previo rilascio del Nulla-osta;
  - c) l’accensione di fuochi all’aperto, se non negli spazi appositamente attrezzati, fatti salvi i casi consentiti in relazione agli utilizzi forestali;
  - d) l’uso di fonti di rumore o luminose, tali da recare disturbo alla fauna fatto salvo quanto previsto nel presente Regolamento dalla disciplina sui mezzi di circolazione, o per altre attività espressamente autorizzate dall’Ente gestore;
  - e) l’uso improprio a volumi eccessivi di apparecchi radio, televisivi e simili al di fuori delle abitazioni;
  - f) Il sorvolo di aereomobili a bassa quota non autorizzato, salvo quanto definito dalla L. 25/03/1985, n.106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) e s.m. e i., e comunque fatto salvo l’impiego di mezzi impegnati in operazioni di polizia, lotta agli incendi boschivi, emergenza e soccorso, se diversamente non attuabili;
  - g) l’abbandono di rifiuti;
  - h) la raccolta di specie vegetali di interesse conservazionistico.

7. E' vietato il parcheggio dei veicoli fuori dalle aree debitamente segnalate.
8. E' vietata la sosta per il pic-nic fuori dalle aree appositamente predisposte e segnalate.
9. Nella zona 3, attraverso i Programmi triennali di tutela e valorizzazione, l'Ente di gestione può individuare aree attrezzate per il campeggio. In dette aree è consentito, previo rilascio del Nulla-osta, installare opere di arredo quali ad esempio attrezzature leggere permanenti quali tavoli da pic-nic e cartelli informativi che non abbiano alcuna ricaduta sulle risorse ambientali e sul paesaggio, solo se il contesto ambientale lo consente e può essere minimizzato l'impatto.
10. All'interno della Riserva è vietato l'esercizio di sport incidenti sull'equilibrio naturale della zona, in particolare l'uso di mezzi meccanici fuori strada (moto da motocross, quad, jeep, ecc.). Potranno essere consentite lungo l'asse viario Via Rio Salse - Via Nuova del Gazzolo gare podistiche, ciclistiche e di orienteering. Per le iniziative a carattere non competitivo di tipo podistico è possibile prevedere anche percorsi al di fuori delle sedi stradali, esclusivamente su percorsi escursionistici predisposti. Per le sole gare di orienteering, limitatamente alla zona 3, è possibile prevedere anche percorsi alternativi al di fuori della sede stradale.
11. E' vietata qualsiasi manifestazione sportiva al di fuori dell'asse viario sopra menzionato fatto salvo quanto indicato per l'attività di orienteering. Tutte le manifestazioni sportive e ricreative sono assoggettate a Nulla-osta dall'Ente di gestione.

#### **ART. 14 DISCIPLINA DELL'ACCESSO CON MEZZI MOTORIZZATI**

1. All'interno della zona 1 è vietato l'uso di mezzi motorizzati fatte salve le esigenze di manutenzione ordinaria delle opere esistenti e le esigenze di servizio dell'Ente per interventi dallo stesso assentiti con previa autorizzazione e per motivi di soccorso e vigilanza.
2. All'interno delle zone 2 e 3 l'uso di mezzi motorizzati non è consentito al di fuori delle strade comunali e degli stradelli di accesso agli edifici salvo che per motivi di soccorso o per interventi di manutenzione legati alle ordinarie attività agricole o selvicolturali, per esigenze di servizio dell'Ente o per interventi dallo stesso assentiti previo rilascio del Nulla-osta.

3. L'Ente di gestione può adottare in ogni momento provvedimenti restrittivi del transito dei mezzi motorizzati per assicurare il rispetto delle finalità di tutela.

#### **ART. 15 DISCIPLINA DELL'ACCESSO PEDONALE E CON MEZZI NON MOTORIZZATI**

1. Nell'intera area della Riserva, di norma, è vietato il transito pedonale e con mezzi non motorizzati al di fuori dei sentieri e delle aree appositamente segnalate (Allegato 7). Non sono soggetti a tale divieto i proprietari o conduttori dei fondi per la esecuzione delle pratiche agricole e forestali. L'Ente di gestione, previo rilascio di Nulla-osta, disciplina il transito per le attività legate alla ricerca, allo studio ed alle attività di educazione ambientale.
2. L'accesso alla Riserva con biciclette, comprese le mountain-bike, è consentito solamente lungo l'asse viario Via Rio Salse - Via Nuova del Gazzolo e lungo il percorso n. 3, come individuato nell'Allegato 7 del presente Regolamento, in quanto di collegamento tra l'area delle Salse e la vallata del Rio Chianca, nonché connesso con ulteriori percorsi ciclabili esterni alla Riserva.
3. L'accesso alla Riserva con cavalli è consentito solamente lungo l'asse viario Via Rio Salse - Via Nuova del Gazzolo e lungo il percorso n. 7, come individuato nell'Allegato 7 del presente Regolamento, in quanto inserito in circuiti ippici di più ampia estensione esterni alla Riserva.
4. L'accesso dei visitatori deve sempre avvenire nel rispetto delle coltivazioni in atto e delle proprietà private.

#### **ART. 16 ALTRE INSTALLAZIONI ED UTILIZZI**

1. Nelle zone 2 e 3 è consentita la realizzazione, previo Nulla-osta dell'Ente di gestione, di strutture per l'osservazione della fauna selvatica, nel rispetto dell'integrità dei luoghi e delle popolazioni faunistiche. Al fine di evitare disturbo od impatti negativi alla fauna selvatica, l'Ente di gestione può subordinare l'eventuale rilascio del Nulla-osta alle valutazioni di personale qualificato. La valutazione deve esaminare gli aspetti significativi: considerare oltre all'ubicazione anche i percorsi e le eventuali barriere schermanti da utilizzare per accedere alle strutture stesse, la scelta del periodo in cui realizzare le opere e i criteri assunti nella selezione del tipo di struttura e del materiale per fabbricare le stesse.

2. Nella zona 2 e 3, allo scopo di mitigare gli impatti causati dalla fauna selvatica alle attività antropiche, con particolare riferimento a quelle agro-forestali, è consentito l'utilizzo di mezzi passivi da impiegare a difesa delle colture di pregio. Sono pertanto impiegabili:
  - recinzioni elettrificate a basso voltaggio, adeguatamente segnalate, da apporre a perimetro degli appezzamenti coltivati;
  - shelter in materiale plastico a protezione delle singole piante;
  - recinzioni temporanee in rete di nylon, da apporre a perimetro degli appezzamenti coltivati;
  - repellenti olfattivi;
  - dissuasori ottici.
  
3. In tutta l'area della Riserva è vietato l'addestramento di cani o altri animali. Sono vietate gare sportive o esposizioni di cani o altri animali.

#### **ART. 17 ATTIVITÀ DI FRUIZIONE ORGANIZZATA**

1. Sono ammesse le attività di fruizione organizzata curate da Enti ed Associazioni a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici con le seguenti prescrizioni:
  - a. che abbiano richiesto apposita autorizzazione all'Ente di gestione;
  - b. che siano svolte nel rispetto delle norme del presente Regolamento e delle eventuali ulteriori prescrizioni che l'Ente gestore abbia ritenuto di impartire a seguito dell'autorizzazione di cui al punto precedente;
  - c. non è consentito l'accesso a gruppi organizzati privi di un responsabile o di una guida il cui nominativo deve essere comunicato all'Ente di gestione almeno 24 ore prima. Sarà cura dell'accompagnatore evitare le zone ed i periodi dell'anno in cui si può arrecare disturbo alla fauna nidificante.

#### **ART. 18 SEGNALETICA E ATTIVITÀ DI CARATTERE INFORMATIVO**

1. La segnaletica di carattere informativo e didattico, quando non realizzata direttamente dall'Ente, deve conformarsi alle specifiche tecniche definite dall'Ente di gestione e secondo quanto previsto dal "Manuale d'immagine coordinata per le aree protette dell'Emilia-Romagna".
  
2. All'interno della Riserva ed in particolare ai margini della rete stradale e nelle aree di sosta è vietata l'istallazione di cartelloni e striscioni pubblicitari di qualunque tipo, tranne quelli a carattere informativo e/o scientifico realizzati dall'Ente di gestione.

3. Le pubblicazioni di carattere informativo aventi ad oggetto specifico la Riserva devono essere oggetto di preventiva comunicazione all'Ente di gestione.
4. Allo scopo di garantire una efficace identificazione della Riserva Naturale tutte le attività promosse o patrocinate dall'Ente di gestione devono riportare il logo della Riserva.

#### **ART. 19 EFFETTUAZIONE DI STUDI E RICERCHE IN CAMPO NATURALISTICO E STORICO-CULTURALE E ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE**

1. Le attività di ricerca, studio e didattiche sono soggette al rilascio di autorizzazione; la domanda deve contenere il programma dettagliato dell'attività.
2. Nel caso sia richiesto il prelievo di campioni vegetali o arborei per eseguire studi dendrometrici o dendrostorici, l'Ente di gestione indica il numero massimo di individui per ciascuna specie da asportare.
3. Nel caso sia richiesta l'asportazione di fanghi lutivomi ai fini scientifici l'Ente di gestione indica il quantitativo massimo da asportare.
4. Nel caso lo studio o la ricerca necessiti della cattura di animali, la domanda deve contenere l'indicazione delle specie da prelevare, le eventuali condizioni di detenzione, le modalità del rilascio, le finalità delle catture, le date ed i siti precisi di prelievo, i mezzi di cattura previsti. L'Ente di gestione indica il numero massimo di individui per ciascuna specie che è possibile prelevare.
5. Ai sensi dell'art. 44 comma 4 della L.R. 6/2005 l'Ente di gestione per l'esercizio delle attività di studio e ricerca in campo naturalistico e storico-culturale, nonché la promozione di iniziative di carattere culturale, può avvalersi, mediante apposita convenzione, di Istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.
6. Copia dei dati, delle relazioni e degli elaborati inerenti le indagini compiute all'interno della Riserva dovrà essere inviata all'Ente di gestione. Nelle relazioni e nelle eventuali pubblicazioni dei risultati delle ricerche svolte dovrà essere riportata l'indicazione "Ricerca realizzata con la collaborazione dell'Ente di gestione della Riserva Naturale delle Salse di Nirano (Modena)".

**PARTE QUARTA – OPERE ED INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA. PROGETTI SPECIALI**

---

**ART. 20 OBIETTIVI PER LA VALORIZZAZIONE, LA CONSERVAZIONE ED IL RIPRISTINO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO DELLA RISERVA.**

1. Per il perseguimento delle finalità istitutive e per la piena funzionalità del sistema degli spazi e delle attrezzature per la fruizione di cui alla parte III del presente Regolamento, sono individuati i seguenti obiettivi prestazionali che devono trovare attuazione in misure ed interventi da prevedersi nei Programmi triennali di tutela e valorizzazione:
  - a) Riqualficazione delle aree di influenza diretta del fenomeno delle Salse e riorganizzazione del sistema di fruizione;
  - b) Recupero delle zone umide naturali ed artificiali non più utilizzate a fini agricoli in funzione della tutela della biodiversità;
  - c) Riqualficazione ambientale paesaggistica delle linee elettriche/telefoniche aeree;
  - d) Realizzazione di un sistema di spazi (aree per il ristoro ed il campeggio, sentieristica, ecc.) ed attrezzature (Centro visita) per la fruizione e gestione della Riserva, adeguato al carico di visitatori indotto e compatibile con la tutela della flora e della fauna e degli ecosistemi;
  - e) Potenziamento del sistema dei parcheggi per i visitatori da prevedersi anche in prossimità della Riserva;
  - f) Recupero di Cà Rossa a servizio delle attività della Riserva.

**ART. 21 INDIVIDUAZIONE AREE E BENI DA ACQUISIRE ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA**

1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi prestazionali di cui all'art 20 del presente Regolamento i Programmi triennali di tutela e valorizzazione possono prevedere l'acquisizione alla proprietà pubblica di aree ed immobili presenti nel territorio della Riserva quali ad esempio gli spazi e le attrezzature destinate alla fruizione della Riserva, nonché le aree di elevato interesse naturalistico identificate sulla base di studi ed indagini specifiche.

## **PARTE QUINTA – GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE**

---

### **ART. 22 ENTE DI GESTIONE**

1. L'Ente di gestione della Riserva, per il conseguimento delle finalità contenute nell'atto istitutivo e nel Programma triennale di tutela e valorizzazione tenendo conto degli obiettivi gestionali in essi previsti, svolge i seguenti compiti:
  - a) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;
  - b) effettua studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale;
  - c) promuove e realizza iniziative di educazione ambientale;
  - d) provvede alla vigilanza amministrativa;
  - e) provvede alla sorveglianza del territorio;
  - f) provvede al rilascio del Nulla-osta ai sensi dell'articolo 25;
  - g) svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 1, la Provincia può avvalersi dei Comuni e delle altre forme associative di cui alla L.R. 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali).
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la Provincia può avvalersi, mediante apposita convenzione, di Istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.
4. L'adeguamento gestionale della Riserva ai principi della L.R. 6/2005 si attua secondo lo schema d'intesa approvato dalla Regione Emilia-Romagna in applicazione dell'art. 66 della L.R. 6/2005.

### **ART. 23 FORME DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLA RISERVA (COMMA 3, ART. 46 L.R. 6/2005)**

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, della L.R. 6/2005 l'Ente di gestione promuove la formazione di una Consulta formata dalle associazioni ambientaliste e dalle associazioni professionali

agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, del turismo, del commercio e dell'artigianato. Della Consulta fa parte anche l'Associazione dei Residenti.

2. L'Ente di gestione si avvale del parere della Consulta in fase di redazione dei Programmi Triennali di tutela e valorizzazione, delle varianti al presente Regolamento, in caso di progetti di particolare rilevanza non previsti nel Programma triennale e nei casi in cui lo ritenga necessario.
3. I pareri espressi della Consulta non sono vincolanti.

#### **ART. 24 DISCIPLINA PER IL RILASCIO DEL PARERE DI CONFORMITÀ**

1. Il parere di conformità, reso dall'ente di gestione ai sensi dell'art. 1, comma 7 del presente Regolamento, viene rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta previa verifica della conformità con le norme del provvedimento istitutivo, del presente Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione. Trascorso tale termine il parere di conformità si intende rilasciato.
2. Nell'ambito di tale procedura l'Ente di gestione specifica in relazione al dettaglio progettuale esaminato e al rilievo o impatto delle opere previste, gli interventi per i quali prevede ovvero esclude il successivo rilascio del Nulla-osta di cui al successivo art 25.
3. Nel caso di procedimenti di approvazione di piani, e relative varianti, in cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione della Riserva alla Conferenza di pianificazione di cui all'art. 14 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), il parere di conformità è reso in tale sede.
4. Nel caso di procedimenti di approvazione di Regolamenti Urbanistico Edilizi e dei Piani Operativi Comunali, e relative varianti, il parere di conformità è rilasciato in tale sede.
5. Qualora i programmi, sottoposti al parere di conformità siano soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) o a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), il parere di conformità è reso in tale sede.

## **ART. 25 DISCIPLINA PER IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA**

1. L'Ente di gestione della Riserva, ai sensi dell'art 49 della L.R. 6/2005, rilascia il Nulla-osta dopo aver verificato la conformità dell'intervento alle norme:
  - a. dell'atto istitutivo;
  - b. del presente Regolamento;
  - c. del parere di conformità di cui al precedente articolo;
  - d. del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Riserva.
  
2. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta il Nulla-osta si intende rilasciato. La richiesta per essere esaminata deve essere completa della documentazione richiesta e indicata nel presente Regolamento, pena il rigetto della domanda per improcedibilità, stante l'impossibilità di esprimere il parere di competenza. Il termine per esprimere il parere decorre dalla presentazione della necessaria documentazione. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del Nulla-osta.
  
3. Sono soggetti al Nulla-osta tutti gli interventi e le attività che comportino trasformazioni all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva. Non sono soggetti a Nulla-osta solo gli interventi espressamente esclusi dal presente Regolamento o dall'Ente di gestione mediante il parere di conformità di cui al precedente articolo.
  
4. Il Nulla-osta assume valore di rilascio della autorizzazione paesaggistica in conformità a quanto eventualmente previsto nell'Intesa sottoscritta con il Comune di Fiorano. Il Nulla-osta, deve essere inviato a cura del Comune, unitamente al parere della Commissione qualità, alla Soprintendenza ai sensi dell'art. 146 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.
  
5. Il Nulla-osta è atto prodromico al rilascio e/o formazione dei titoli abilitativi edilizi (L.R. 31/2002 e L.R. 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326). Pertanto il Nulla-osta deve essere allegato a cura del richiedente alla Denuncia di Inizio di attività. Nel caso di richiesta di rilascio del permesso di costruire di competenza del Comune sarà cura del Comune stesso richiedere all'Ente gestore il rilascio del Nulla-osta. Qualora l'intervento sia solamente soggetto a Denuncia di inizio di attività, in assenza del rilascio e allegazione del Nulla-osta dell'Ente di

gestione, il termine per iniziare i lavori resta sospeso sino alla sua acquisizione ed occorre procedere nei modi previsti dall'art. 10 della L.R. 31/2002. Nei procedimenti di rilascio del permesso di costruire il Comune procede ai sensi dell'art. 13 della L.R. 31/2002.

6. Qualora il Comune ometta l'acquisizione del Nulla-osta, è possibile, qualora l'intervento sia conforme alle finalità e obiettivi contenuti nel presente Regolamento, sanare il vizio ai sensi dell'art. 19 della L.R. 23/2004, con l'applicazione della sanzione prevista ai successivi articoli.
7. Qualora i progetti relativi agli interventi, agli impianti, alle opere e alle attività sottoposti al rilascio del Nulla-osta, di cui al comma 1, siano soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 9/1999 o a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 7/2004, il Nulla-osta viene acquisito nell'ambito dei suddetti procedimenti.
8. La domanda di Nulla-osta deve essere indirizzata dall'interessato all'Ente di gestione unitamente ad una relazione tecnica e allegati tecnici contenenti una descrizione dettagliata dell'intervento ed una idonea cartografia con la sua localizzazione, pena la improcedibilità della richiesta e rigetto della domanda di rilascio del Nulla-osta.
9. Sono oggetto di deroga a quanto disposto al presente articolo gli interventi aventi carattere di urgenza, da realizzare per ovviare a situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone; in tali casi, possono essere realizzate in assenza di Nulla-osta solo le opere necessarie a rimuovere la situazione di pericolo. In ogni caso, contestualmente all'inizio dei lavori deve essere data apposita comunicazione all'Ente gestore.

#### **ART. 26 CRITERI E PARAMETRI PER GLI INDENNIZZI**

1. Ai sensi dell'art. 59 della L.R. 6/2005, qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto previsti dall'atto istitutivo o dal presente Regolamento, comportino riduzione del reddito, l'Ente di gestione provvederà nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri perequativi definiti dai commi seguenti.
2. Il mancato o ridotto reddito deve essere documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti, rispetto all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore dell'atto istitutivo o del presente Regolamento, attraverso effettivi e quantificabili riscontri.

3. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed ambientale, secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti specifici comunque preesistenti al regime speciale di Area protetta.
4. L'indennizzo alla proprietà del fondo per la mancata concessione del taglio boschivo, ove i boschi siano considerati utilizzabili ai sensi delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale in vigore, di cui all'art. 7, viene calcolato con riferimento ai criteri della vendita di "bosco in piedi". Il valore così determinato viene ridotto del 30% per le aree distanti più di 100 metri dalla viabilità forestale esistente o dal margine boschivo facilmente raggiungibile dal mezzo meccanico. Per il calcolo della massa legnosa asportabile si fa riferimento a studi di dettaglio delle caratteristiche del bosco effettuati dall'Ente di gestione o dal richiedente l'intervento. L'area su cui viene concesso l'indennizzo verrà identificata, a cura dell'Ente di gestione e con comunicazione al proprietario, in apposita planimetria. La accettazione o la inoppugnabilità del provvedimento di liquidazione dell'indennizzo costituisce altresì su tale area un vincolo temporaneo di inutilizzabilità a fini produttivi, in quanto non potrà essere concessa per almeno un ventennio alcuna forma di utilizzazione produttiva.
5. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine della Riserva è dovuto un contributo per fare fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
6. La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'Ente di gestione.

#### **ART. 27 SORVEGLIANZA TERRITORIALE E SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. L'Ente di gestione esercita le funzioni di sorveglianza sul territorio della Riserva prioritariamente mediante proprio personale avente funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza). L'Ente di gestione può anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

2. Il personale di sorveglianza esercita le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio della Riserva naturale e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.
3. La sorveglianza territoriale spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali, regionali e provinciali e comunali vigenti, a chiunque violi le norme del presente Regolamento si applica, fatte salve le fattispecie disciplinate al successivo comma, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.
5. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
  - a) da euro 25,00 ad euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'Area protetta;
  - b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'Area protetta;
  - c) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
  - d) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme dell'atto istitutivo e del presente Regolamento;
  - e) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.
  - f) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.

6. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dall'Ente di gestione, è stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:
  - a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
  - b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
  - c) dal pregio del bene danneggiato;
  - d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
  - e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
7. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.
8. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.
9. All'Ente di gestione compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione. I proventi delle sanzioni, detratte le spese derivanti dalle procedure amministrative, spettano all'Ente di gestione della Riserva che li reinveste a favore della Riserva.
10. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo trova applicazione la Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
11. Per le sanzioni in materia di flora regionale protetta si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 2/1977 e s.m. e i.
12. Le sanzioni pecuniarie in materia di polizia forestale, ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), ai sensi dell'art. 63 della L.R. 6/2005 sono così determinate:
  - da euro 25,00 a euro 250,00 per le violazioni di cui all'art. 1 della L. 950/1967 (Trasgressori delle norme di polizia forestale);
  - da euro 15,00 a euro 150,00 per le violazioni di cui all'art. 2 della L. 950/1967;
  - da euro 50,00 a euro 500,00 per le violazioni di cui all'art. 2 della L. 950/1967;

**PARTE SESTA – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

---

**ART. 28 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Le norme di cui ai punti da E) ad I) del provvedimento istitutivo sono superate in base alle disposizioni della L.R. 6/2005.
2. Il regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.